

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

e col **Ministro dell'Interno**

(COSSIGA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto ha per oggetto la notificazione di atti, le commissioni rogatorie e la collaborazione giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone. Il progetto originario prevedeva altresì il reciproco riconoscimento delle sentenze, ma su tale materia non è ancora stato possibile raggiungere un accordo, causa la diversità degli ordinamenti giuridici.

La presente Convenzione si inserisce quindi nel quadro dell'assistenza giuridica bilaterale ed è largamente ispirata alla Convenzione multilaterale dell'Aja sulla procedura civile del 1° marzo 1954, di cui la Repubblica araba d'Egitto non è parte.

Nelle disposizioni preliminari, dopo le affermazioni del principio della parificazione

dei cittadini dei due Stati per quanto concerne la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per la protezione dei loro diritti, figura la esenzione della *cautio judicatum solvi* nella formulazione ripresa dalla menzionata Convenzione. A chiarimento delle espressioni contenute in tali disposizioni preliminari ed in altre norme della Convenzione, occorre precisare che la distinzione fra tribunali competenti in materia civile, commerciale e di stato delle persone è dovuta alla particolare struttura dell'ordinamento egiziano.

Gli articoli 3-6 disciplinano l'assistenza giudiziaria gratuita precisando, sempre sulla base delle norme contenute nella Convenzione dell'Aja, il diritto dei cittadini degli Stati contraenti ad ottenere il gratuito patrocinio alle stesse condizioni dei nazionali, la com-

petenza per il rilascio dei certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche e le modalità per la concessione del beneficio.

La parte seconda della Convenzione che comprende le disposizioni sull'assistenza giudiziaria, intesa questa in senso stretto, inizia con la delimitazione dell'oggetto.

A termini dell'articolo 8 questa comprende: la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e l'esecuzione di atti processuali relativi alla escussione di testimoni all'interrogatorio delle parti, alla nomina dei periti, ai sopralluoghi ed a qualsiasi altro atto di procedura.

Per le modalità di trasmissione degli atti, e documenti in genere, come pure per quelli da notificare nel territorio dell'altro Stato la Convenzione, pur stabilendo il tramite dei Ministeri della giustizia (articoli 9 e 11) riconosce che tale soluzione non esclude la tradizionale via diplomatica nè impedisce che le notifiche ai cittadini nello Stato di invio siano effettuate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello stesso Stato.

Per quanto concerne la lingua degli atti, in considerazione della limitata conoscenza della lingua araba in Italia, si è stabilito che gli atti siano accompagnati da una traduzione in lingua francese o inglese (articolo 10).

Le norme successive (articoli 12-13) specificano, mediante formule ormai consuete, le indicazioni che debbono essere contenute nella domanda di assistenza giudiziaria per la notifica di un atto o documento. L'articolo 14 dispone che la notifica viene effettuata secondo le leggi del luogo pur riconoscendo la possibilità di adottare forme speciali a domanda del Tribunale richiedente, quando non siano in contrasto con le leggi del luogo.

La relazione dell'avvenuta notifica è trasmessa all'autorità richiedente a norma dell'articolo 15.

La trasmissione delle commissioni rogatorie è disciplinata dall'articolo 17, analogamente a quanto esposto per gli atti da notificare. Per l'esecuzione delle commissioni rogatorie l'articolo 18 dispone, fra l'altro, che l'autorità richiesta deve informare in tempo utile l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione sarà eseguita affinché le parti interessate possano assistervi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle

leggi dello Stato in cui l'esecuzione deve aver luogo.

Il rifiuto di eseguire una commissione rogatoria è limitato ai casi in cui questa non rientri nella competenza dell'autorità giudiziaria ovvero sia contraria alla sicurezza o all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

La parte seconda della Convenzione si chiude con un lungo articolo (21) che disciplina la posizione dei testimoni o periti che, a seguito di una citazione notificata dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, debbano comparire di fronte gli organi giudiziari dello Stato richiedente.

Nell'interesse del buon andamento della procedura giudiziaria la norma precisa la immunità di cui godono tali persone ed i limiti temporali delle immunità stesse.

La Convenzione si chiude, infine, con una parte terza che, oltre alle consuete disposizioni finali sull'entrata in vigore, la durata e la soluzione delle eventuali controversie, contiene due norme (articoli 22 e 23) che meritano qualche osservazione. L'articolo 22 è intitolato allo scambio di notizie tratte da registri di stato civile. La materia, invero, non rientra tecnicamente nell'assistenza giudiziaria ed è generalmente oggetto di specifiche convenzioni multilaterali o bilaterali. Considerato tuttavia che la Repubblica araba d'Egitto non è partecipe di alcuna di tali convenzioni e rilevato, peraltro, che la mobilità delle persone ai giorni nostri rende sempre più utile le notizie relative allo stato civile, si è convenuto di inserire tale impegno nella Convenzione in esame.

L'articolo 23 infine, intitolato alla « collaborazione giudiziaria », contiene principi piuttosto vaghi e volutamente generici dai quali non scaturisce alcun concreto obbligo per gli Stati contraenti ma che assumono un particolare rilievo nei rapporti italo-egiziani. Occorre infatti ricordare come il pensiero giuridico italiano sia stato e sia ancor oggi conosciuto e seguito in Egitto non soltanto attraverso l'opera dei docenti italiani che fino a pochi anni addietro hanno insegnato nelle università del Cairo e di Alessandria ma anche attraverso la divulgazione delle opere di dottrina ed i soggiorni di giuristi egiziani in Italia che a tale insegnamento hanno fatto seguito.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 della Convenzione stessa.

## CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO  
SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI ROGATORIE  
E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI  
IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto:

— a testimonianza del sentimento di costante e profonda amicizia che unisce i due Paesi, e al fine di improntare tale legame secondo criteri democratici di legalità;

— allo scopo di incrementare e rafforzare i legami esistenti tra i Governi dei due Paesi sulla base dell'amichevole e fruttuosa collaborazione già in atto tra i due Stati in molteplici campi, e nell'intento di promuoverla nel settore giudiziario;

— riconoscendo la funzione determinante esercitata dalla legge per la protezione della società e l'alto livello raggiunto dalla legge nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Araba d'Egitto

hanno deciso di stipulare un accordo sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone.

A tale scopo hanno designato quali loro plenipotenziari:

per il Presidente della Repubblica Italiana,

il Signor Mario ZAGARI - Ministro della Giustizia

per il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto,

il Signor Fakhri M. ABDEL NABI - Ministro della Giustizia

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

## PARTE I

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## Articolo 1

*Libero accesso ai tribunali*

1. I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono, sul territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento dei cittadini di quest'ultima per quanto riguarda la tutela giudiziaria dei loro diritti personali e patrimoniali.

A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali competenti in materia civile, commerciale e di stato delle persone e possono agire in giudizio alle stesse condizioni e forme dei cittadini dello Stato in cui viene esercitata l'azione.

2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima, sempre che i loro scopi o le loro attività non siano in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato dove l'azione viene introdotta.

## Articolo 2

*Cautio judicatum solvi*

1. Per agire in giudizio, non può essere imposta ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti né cauzione, né deposito, né versamento di somme comunque denominato, a motivo della loro condizione di stranieri, o della mancanza di domicilio o di residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima.

## ASSISTENZA GIUDIZIARIA GRATUITA

## Articolo 3

I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono sul territorio dell'altra dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

## Articolo 4

1. I certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche, necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita, menzionata all'articolo 3, sono rilasciati dalla autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'interessato ha il domicilio o la residenza.
2. Qualora l'interessato non abbia il domicilio o la residenza nel territorio di una delle Parti Contraenti, il certificato di cui al paragrafo precedente è rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Stato presso il Paese ove è residente.
3. L'autorità competente a decidere sulla domanda di assistenza giudiziaria gratuita può assumere, ove necessario, informazioni supplementari presso l'autorità dell'altra Parte Contraente.

## Articolo 5

La domanda di assistenza giudiziaria gratuita può essere presentata alla commissione competente per il gratuito patrocinio della Parte Contraente di cui l'interessato è cittadino. Tale commissione trasmette la predetta domanda, unitamente al certificato previsto all'articolo 4, alla commissione competente dell'altra Parte Contraente in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 delle presente Convenzione.

## Articolo 6

L'assistenza giudiziaria gratuita concessa dall'autorità competente di una Parte Contraente in un giudizio determinato si estende a tutti gli atti procedurali da compiersi, davanti al tribunale dell'altra Parte Contraente, per lo stesso giudizio.

## PARTE II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE  
COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE

## Articolo 7

*Dell'assistenza giudiziaria*

1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone alle condizioni della presente Convenzione.

2. Ai sensi della presente Convenzione, per « tribunale » si intende ogni autorità giurisdizionale competente in materia civile, commerciale e di stato delle persone secondo la legislazione in vigore nello Stato cui detta autorità appartiene.

## Articolo 8

*Oggetto dell'assistenza giudiziaria*

L'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone comprende la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e l'esecuzione di atti processuali relativi alla escussione di testimoni, all'interrogatorio delle parti, alla nomina dei periti, ai sopralluoghi ed a qualsiasi altro atto di procedura.

## Articolo 9

*Modalità di trasmissione degli atti e dei documenti*

1. Nel prestarsi reciproca assistenza giudiziaria i tribunali delle due Parti Contraenti comunicano per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente.

2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti Contraenti di trasmettere gli atti per via diplomatica.

## Articolo 10

*Traduzione degli atti*

Gli atti ed i documenti devono essere redatti nella lingua della Parte Contraente richiesta o essere corredati da una traduzione in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo la legge della Parte richiedente.

## Articolo 11

*Notifica di atti e documenti*

1. La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari da notificare a persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti avviene tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia.

2. Tuttavia le Parti Contraenti possono effettuare le notifiche ai loro cittadini che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.

## CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI NOTIFICA

## Articolo 12

Gli atti ed i documenti giudiziari ed extragiudiziari devono essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi:

- l'autorità da cui emana l'atto;
- la natura dell'atto da consegnare;
- il nome e la qualità delle parti;
- il nome e l'indirizzo del destinatario;
- l'oggetto dell'atto.

La nota di trasmissione deve essere accompagnata dalla traduzione di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.

## Articolo 13

Se l'indirizzo o le generalità della persona destinataria dell'atto da notificare sono indicati in modo insufficiente o inesatto, la Parte richiesta disporrà le opportune indagini al fine di accertare l'indirizzo o le generalità esatti.

## Articolo 14

1. Per la notifica dei documenti e degli atti giudiziari ed extragiudiziari il tribunale richiesto applica le leggi del proprio Stato.

2. Peraltro il tribunale richiesto può, su domanda del tribunale richiedente, effettuare la notifica secondo una forma speciale sempre che ciò non sia contrario alle leggi del proprio Stato.

## Articolo 15

Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario; detta notifica è comprovata da una relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o da un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica.

La relazione o il processo verbale sono trasmessi all'autorità richiedente.

Qualora la notifica non sia stata effettuata lo Stato richiesto restituisce, senza indugio, l'atto allo Stato richiedente indicando i motivi della mancata notifica.

## Articolo 16

Ciascuna Parte Contraente assume a proprio carico le spese derivanti dalle notifiche effettuate sul proprio territorio.

## Articolo 17

*Trasmissioni delle commissioni rogatorie*

1. Le commissioni rogatorie in materia civile, commerciale e di stato delle persone sono trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia ed eseguite nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti dall'autorità giudiziaria competente.

2. Se l'autorità richiesta è incompetente, essa trasmette d'ufficio la commissione rogatoria all'autorità competente e ne informa immediatamente l'autorità richiedente.

3. Le disposizioni del presente articolo non escludono per le Parti Contraenti la facoltà di far eseguire direttamente, tramite i Rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'escussione dei propri cittadini.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, la nazionalità delle persone di cui si chiede l'escussione è determinata dalla legge dello Stato nel cui territorio la commissione rogatoria deve essere eseguita.

5. Per la trasmissione delle commissioni rogatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione.

## Articolo 18

*Esecuzione delle commissioni rogatorie*

1. L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applica le proprie leggi per quanto concerne la forma da osservare.

2. Tuttavia, su espressa domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta deve:

a) assicurare l'esecuzione della commissione rogatoria secondo una forma speciale, sempre che tale procedura non sia incompatibile con la legislazione del proprio Stato;

b) informare in tempo utile l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita affinché le parti interessate possano assistervi nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle leggi in vigore nello Stato in cui l'esecuzione deve avere luogo.

## Articolo 19

*Rifiuto di eseguire una commissione rogatoria*

1. L'autorità giudiziaria richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora tale esecuzione sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientri nelle competenze dell'autorità giudiziaria.

2. Nel caso in cui la commissione rogatoria non venga eseguita, l'autorità richiesta informerà immediatamente l'autorità richiedente, indicando i motivi della mancata esecuzione.

## Articolo 20

*Spese*

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dà luogo al rimborso di alcuna spesa o al pagamento di alcuna tassa.

## Articolo 21

*Immunità di testimoni e periti*

1. Un testimone o un perito di qualsiasi nazionalità, che debba comparire in base ad una citazione notificatagli dall'autorità giudiziaria della Parte Contraente richiesta, avanti gli organi della Parte Contraente richiedente in materia civile, commerciale e di stato delle persone, non può essere perseguito penalmente o arrestato a motivo di un atto passibile di pena commesso ancor prima dell'attraversamento del confine della Parte richiedente; neppure può essere eseguita, nei suoi confronti, una sentenza di condanna pronunciata in precedenza. Non si possono iniziare procedimenti contro tale persona per altre violazioni di legge commesse prima dell'attraversamento del confine dello Stato, né si può prendere qualsiasi altro provvedimento conseguente a tale violazione.

2. Un teste o un perito perde la protezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo se non ha lasciato il territorio della Parte Contraente richiedente entro quindici giorni da quello in cui gli è stato comunicato che la sua presenza non è più richiesta.

Tale limite non include il periodo durante il quale il teste o il perito non ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Contraente per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

3. Qualora una persona che si trovi detenuta nel territorio della Parte Contraente richiesta, venga convenuta in giudizio dall'Autorità giudiziaria dell'altra Parte Contraente quale teste o perito e debba essere trasferita temporaneamente a tale scopo, ha diritto alla protezione che le viene assicurata dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

## PARTE III

## DISPOSIZIONI VARIE

## Articolo 22

*Scambio di notizie tratte da registri di stato civile*

1. Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente estratti dei registri di stato civile riguardanti le date di nascita, matrimonio e morte dei cittadini dell'altra Parte Contraente.

2. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviati senza spese, ogni sei mesi, all'autorità diplomatica o consolare dell'altra Parte Contraente.

3. Inoltre su richiesta di una delle Parti Contraenti sono inviate all'altra, senza spese, sia informazioni sia copie di atti tratti dai registri di stato civile.

4. L'invio delle richieste e la trasmissione delle informazioni e degli atti di cui al paragrafo 3 del presente articolo vengono effettuati dalle Parti Contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione.

## Articolo 23

*Collaborazione giudiziaria*

In armonia coi principi di collaborazione richiamati nel preambolo della presente Convenzione, le due Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare e a sviluppare la collaborazione nella materia giudiziaria e degli studi giuridici per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia con i seguenti mezzi:

1. Scambio di informazioni, ricerche ed esperienze nella materia giudiziaria e degli studi giuridici.
2. Scambio delle opere della dottrina giuridica, delle raccolte delle leggi fondamentali e delle decisioni giurisdizionali che disciplinano la magistratura.
3. Concessione di borse di studio ai magistrati dei rispettivi paesi e agevolazioni in ordine allo studio, alla ricerca e all'addestramento presso le relative istituzioni dell'altra Parte.
4. Intensificazione di scambi di visite tra i magistrati dei due rispettivi Paesi e agevolazioni per l'accesso allo studio dei sistemi giudiziari e della cultura giuridica dell'altra Parte Contraente.

## Articolo 24

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione che sorgesse tra i due Stati sarà regolata per via diplomatica.

## Articolo 25

1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati al Cairo al più presto possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata all'altro Stato.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Roma il 2 aprile 1974 in duplice esemplare nelle lingue italiana e araba, i due testi facenti egualmente fede.

*Per la Repubblica Italiana*

MARIO ZAGARI

*Per la Repubblica Araba d'Egitto*

FAKHRI M. ABDEL NABI